



COMUNE DI DUE CARRARE

PROVINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 9

Verbale letto, approvato e Sottoscritto

IL PRESIDENTE
f.to Davide Moro

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Merlo Annalisa

Oggetto: Approvazione delle aliquote e delle detrazioni/esenzioni TASI per l'anno 2018

L'anno **duemiladiciotto**, addì **ventotto** del mese di **marzo** alle ore **20:45** nella Sala delle adunanze, previa convocazione con avvisi scritti debitamente consegnati nei modi e termini del vigente "Regolamento per il funzionamento del consiglio comunale", si è riunito il Consiglio Comunale,

All'appello nominale del presente ordine del giorno risultano:

Cognome e Nome	Ruolo	Presente/Assente
Moro Davide	SINDACO	Presente
Rosina Andrea	CONSIGLIERE	Presente
Mattiolo Filippo	CONSIGLIERE	Presente
Favero Gino	CONSIGLIERE	Presente
Carpanese Alice	CONSIGLIERA	Presente
Penello Laura	CONSIGLIERA	Presente
Gazzabin Serena	CONSIGLIERA	Presente
Pizzo Giovanni	CONSIGLIERE	Presente
Menegazzo Cinzia	CONSIGLIERA	Presente
Garbo Claudio	CONSIGLIERE	Presente
Gallinaro Giulia	CONSIGLIERA	Assente
Menegazzo Nicola	CONSIGLIERE	Presente
Crivellaro Giampietro	CONSIGLIERE	Presente

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE dott.ssa Merlo Annalisa.

Essendo legale il numero degli intervenuti, Davide Moro, nella sua qualità di SINDACO del Comune, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto.

Scrutatori sono i sigg.ri:

Penello Laura
Gazzabin Serena
Garbo Claudio

N. reg. Pubbl.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia della presente delibera viene affissa all'albo comunale per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi con decorrenza dal giorno

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Merlo Annalisa

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione pubblicata a norma di legge all'albo Pretorio

E' DIVENUTA ESECUTIVA

Ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D.Lgs 267/2000.

Il _____

E' DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

Ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Merlo Annalisa

Copia conforme all'originale ad uso della
Pubblica Amministrazione.

Li, _____

L'INCARICATO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE

Espresso ai sensi dell'art. 49 c. 1 del D.L.gs 267 del 18.8.2000 e succ. mod. e int.

Favorevole

Li, 28-03-2018

Il Responsabile del Servizio

F.to Quarantin Luigino

Oggetto: Approvazione delle aliquote e delle detrazioni/esenzioni TASI per l'anno 2018

IL CONSIGLIO COMUNALE**Richiamati:**

- il decreto 29 novembre 2017 (art. 1 comma 1) pubblicato in G.U. serie generale n. 285 del 06/12/2017 è stato differito dal 31/12/2017 al 28 febbraio 2018 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli enti locali;

- il decreto 9 febbraio 2018 del Ministero dell'Interno, entrato in vigore il 15/02/2018, con il quale è stato ulteriormente differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2018/2020 degli enti locali al 31 marzo 2018;

Considerato che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) come modificato dall'art. 1, comma 14, lett. a) della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), ha istituito l'imposta unica comunale (IUC) precisando che:

«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore »;

Vista la disciplina inerente la suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013 e successive modifiche e integrazioni);

Visto in particolare il rinnovato comma 669 della citata norma, che testualmente recita: *“Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9”;*

Visto l'art. 1, commi 676-678, della legge di stabilità 2014 (legge 147/2013), come modificati dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68, dall'art. 1, comma 679, lett. a) e b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e dall'art. 1, commi 14, lett. c) e 54 della legge 28 dicembre 2015, n.208, che, in ordine alla TASI, testualmente dispongono:

«676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e per il 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anno 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente

alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decretollegge n. 201, del 2011

678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 del presente articolo. Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683, è ridotta al 75 per cento.»;

Visto l'art. 1, comma 28, della legge di stabilità 2016 (legge 208/2015) che in ordine alla maggiorazione TASI di cui al citato comma 677 della della legge di stabilità 2014 (legge 147/2013), recita:

«28. Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015.»;

Vista la delibera di consiglio Comunale n. in data odierna , dichiarata immediatamente eseguibile, con cui si è provveduto ad approvare le aliquote e detrazioni IMU;

Richiamato l'art. 1, commi 26 e seguenti, della Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016), così come modificato dall'art. 1, comma 42 lettera a), della Legge n. 232 dell'11/12/2016 (legge di bilancio 2017) e come modificato dalla lettera a) del comma 37 dell'art. 1 della Legge di stabilità anno 2018 L. 205/2017, ai sensi dei quali per gli anni 2016, 2017 e 2018 è sospesa l'efficacia delle delibere comunali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali applicabili per l'anno 2015, con espressa esclusione per le tariffe della TARI;

Richiamato inoltre l'art. 1 comma 37 lettera b), della Legge n. 205 del 27/12/2017 (legge di bilancio 2017) che dispone che al comma 28 della L. 208/2015, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'anno 2018, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per l'anno 2016 e 2017».

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 30/03/2015 avente ad oggetto: "Approvazione delle aliquote e delle detrazioni/esenzioni TASI per l'anno 2015"

Vista la deliberazione n. 15 del 29/04/2016 ad oggetto: "Approvazione delle aliquote e delle detrazioni/esenzioni TASI per l'anno 2016;

Vista la deliberazione n. 3 del 31/07/2017 ad oggetto: "Approvazione delle aliquote e delle detrazioni/esenzioni TASI per l'anno 2017;

Visto inoltre l'art. 193, comma 3 del TUEL, così come modificato dall'art. 74, comma 1, n. 35), lett. c), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall' art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, per il quale:

“Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data” [del 31 luglio di ogni anno, termine di approvazione del provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio];

Considerato che, al fine di assicurare la copertura finanziaria delle spese correnti dei servizi indivisibili come di seguito elencati, risulta necessario ed indispensabile provvedere alla fissazione per l'anno 2018 delle seguenti aliquote TASI tenuto conto che si continuerà ad applicare la maggiorazione di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015:

Considerato che il quadro comparativo delle aliquote IMU e TASI che dimostra il contenimento delle aliquote entro i limiti di legge:

Visto il “Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 30/07/2014, dichiarata immediatamente eseguibile;

Visto l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;

Dato atto che la trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote relative alla IUC mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale costituisce a tutti gli effetti adempimento dell’obbligo di invio di cui al combinato disposto dell’art. 52, comma 2 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446 e dell’art. 13, commi 13-bis e 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Dato atto altresì che in materia di IMU il medesimo comma 13-bis dispone che l’efficacia delle deliberazioni di approvazione delle aliquote, nonché dei regolamenti, decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico, mentre per la TASI e la TARI tale pubblicazione, che, ai sensi del già citato comma 15 dell’art. 13 del D.L. 201 del 2011, sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’art. 52, comma del D.Lgs n. 446 del 1997, ha una finalità meramente informativa e non costituisce condizione di efficacia dell’atto;

Richiamata la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote;

Considerato:

- che dal 1° gennaio 2014 l’IMU non si applica più alle abitazioni principali (tranne quelle di lusso che continuano a pagare l’IMU) ed a quelle ad esse equiparate con legge e regolamento, e che pertanto il Comune dovrà reperire le risorse mancanti attraverso l’applicazione della TASI, le quali saranno rivolte alla copertura parziale pari al 9,61% dei costi dei seguenti servizi indivisibili ai sensi dell’art. 27 del regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC) per la componente TASI, così come desunti dallo schema del bilancio di previsione per l’anno 2018;

Descrizione Analitica	Costi 2018
Servizio Energia Elettrica e manutenzione ordinaria illuminazione pubblica	205.000,00
Spese per la gestione del territorio-ambiente-parchi e giardini; manutenzione del verde pubblico, ecc.	106.492,64
Servizi vari nel campo di viabilità e trasporti	265.644,87
Spese varie per servizi di protezione civile	10.000,00
Servizi vari per il settore sociale	704.069,39
Funzioni generali di amministrazione, gestione e controllo (Organi istituzionali, partecipazione e decentramento – segreteria generale – gestione economica finanziaria – gestione delle entrate tributarie – anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico- servizio di polizia locale – altri servizi generali)	1.620.063,71
Totale	2.911.270,61

- che l’entrata del tributo TASI prevista in bilancio è di € 280.000,00

Dato atto che :

- in base alla deliberazione del Consiglio comunale n.22 del 30/03/2015, le aliquote dell’imposta

municipale propria (IMU) stabilite per l'anno 2015 sono le seguenti:

Descrizione aliquota	Aliquota
Aliquota ordinaria	0,91 per cento
Aliquota abitazione principale (A/1-A/8-A/9) e pertinenze	0,55 per cento

- a decorrere dal 01/01/2014, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 124, come modificato dall'art. 1, comma 707, della L. 147/2013, l'Imposta Municipale Propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9; alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008; alla casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; all'immobile di cui alla lettera d) del citato comma 2 dell'art. 13 D.L. 06/12/2011, n. 201;
- a decorrere dal 01/01/2014 sono esenti dall'Imposta Municipale Propria, ai sensi del comma 9-bis, dell'art. 13, del D.L. 06/12/2011, n. 201, come modificato dall'art. 2, comma 2, let. a) del D.L. 31/08/2013, n. 102, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintantoché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locali;
- tutte le fattispecie appena richiamate non sono invece esenti dalla TASI;

Richiamate la delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 30/03/2015 con la quale sono state approvate le aliquote e le detrazioni/esenzioni TASI per l'anno 2015 e la deliberazione della Giunta Comunale n. 35 del 05/04/2016, di proposta delle aliquote e della detrazione del tributo per i servizi indivisibili per l'anno 2016 nel seguente modo:

“di esentare dal pagamento della TASI l'abitazione e la relativa pertinenza come previsto dall'art. 26 regolamento TASI, concessa in comodato dal soggetto passivo del tributo a parenti in linea retta entro il primo grado (es. da padre a figlio e viceversa) precisando che l'utilizzatore del bene deve essere residente anagraficamente e dimorante nell'immobile stesso in quanto l'immobile di cui trattasi è già soggetto al pagamento IMU come seconda abitazione;”

Ritenuto per quanto sopra, allo scopo di finanziare, seppure non in misura integrale, i costi dei servizi indivisibili in precedenza richiamati, al fine di garantire la loro corretta gestione ed il mantenimento dell'erogazione degli stessi, nonché la conservazione degli equilibri di bilancio, di stabilire le aliquote e la detrazione relative al tributo per i servizi indivisibili per il 2018, nella misura seguente:

TIPOLOGIA IMMOBILI	ALIQUTA
Aliquota ordinaria	1,5 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale	1,0 per mille
Aliquota abitazioni principali e relative pertinenze	Esenti
Aliquota fabbricati (come previsto dall' art. 26 regolamento IUC), concessi in comodato dal soggetto passivo del tributo a parenti in linea retta entro il primo grado (es. da padre a figlio e viceversa) precisando che l'utilizzatore del bene deve essere residente anagraficamente e dimorante nell'immobile stesso in quanto l'immobile di cui trattasi è	Esenti

già soggetto al pagamento IMU come seconda abitazione;)	
Terreni agricoli	Esenti

Di determinare che il soggetto occupante/detentore/utilizzatore dell'immobile versa la TASI nella misura pari al 10 (dieci) per cento dell'ammontare complessivo dovuto. La restante parte è a carico del titolare del diritto reale.

Tenuto conto che le aliquote e la/e detrazione/i anzidette rispettano tutti i limiti previsti dalle norme sopra richiamate, ed in particolare dai commi 677 e 678 dell'art. 1 della L. 27/12/2013, n.147 e comma 679 dell'art. 1 della L. 190/2014, come segue:

Fattispecie immobile	Aliquota TASI 2018	Aliquota IMU 2018	IMU TASI +	Aliquota IMU massima al 31/12/13 – 14-15-16-17
altri immobili	1,5 per mille	9,1 per mille	10,6 per mille	10,6 per mille

Richiamato altresì l'art. 13, comma 15, del citato D.L. 06/12/2011, n.201 ove si prevede che: *“A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997”;*

Richiamata la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o delle tariffe e dei regolamenti dell'Imposta Unica Comunale;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. mod. e int. come inseriti nella presente deliberazione;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Sentita la discussione aperta sull'argomento come riportata nell'allegato A) alla precedente deliberazione n. 8 di questa stessa seduta;

A seguito di votazione legalmente espressa chiusasi col seguente risultato accertato come per legge con l'assistenza degli scrutatori:

Consiglieri Presenti	n. 12
Voti favorevoli	n. 12
Voti contrari	n. 0
Astenuti	n. 0

DELIBERA

1) di approvare per l'anno 2018 le seguenti aliquote e detrazioni/esenzioni del tributo per i servizi indivisibili (TASI):

TIPOLOGIA IMMOBILI	ALIQUOTA
Aliquota ordinaria	1,5 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale	1,0 per mille
Aliquota abitazioni principali e relative pertinenze	Esenti
Aliquota fabbricati (come previsto dall' art. 26 regolamento IUC), concessi in comodato dal soggetto passivo del tributo a parenti in linea retta entro il primo grado (es. da padre a figlio e viceversa) precisando che l'utilizzatore del bene deve essere residente anagraficamente e dimorante nell'immobile stesso in quanto l'immobile di cui trattasi è già soggetto al pagamento IMU come seconda abitazione;)	Esenti
Terreni agricoli	Esenti

2) di determinare che il soggetto occupante/detentore/utilizzatore dell'immobile versa la TASI nella misura pari al 10 (dieci) per cento dell'ammontare complessivo dovuto. La restante parte è a carico del titolare del diritto reale.

3) di dare atto che:

- le aliquote di cui al punto 1) rispettano i limiti fissati dall'art. 1, commi 677 e 678 della L. 27/12/2013, n. 147, (fatta eccezione per quella di deroga per l'incremento fino allo 0,8 per mille);
- il gettito derivante dal superamento dei limiti stabiliti dal primo e dal secondo periodo del comma 677 dell'art. 1 della L. 147/2013 come modificato dall'art. 1 comma 679 della L. 190/2014 è interamente destinato al finanziamento delle detrazioni previste in favore dell'abitazione principale e delle fattispecie ad essa equiparate ai sensi dell'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, le quali consentono di ottenere effetti equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili;
- il gettito del tributo consente di ottenere una percentuale di copertura del costo dei servizi indivisibili previsti dal vigente regolamento comunale, richiamati in premessa, pari al 9,61 %;

4) di inviare la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs 360/1998 e successive modificazioni;

5) di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, adottando, nelle more dell'approvazione dell'apposito D.M. in corso di emanazione, le modalità indicate nella nota del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, n. 4033/2014 del 28/02/2014.

6) di inserire nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale gli elementi risultanti dalla presente deliberazione secondo le indicazioni che saranno stabilite dal Ministero dell'Economia e

delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, sentita l'ANCI;

Successivamente, con separata votazione chiusasi col seguente risultato accertato come per legge:

Consiglieri Presenti	n. 12
Voti favorevoli	n. 12
Voti contrari	n. 0
Astenuti	n. 0

la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. – D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, stante l'urgenza di procedere all' approvazione definitiva del bilancio di previsione anno 2018-20